



Ravenna, 15 ottobre 2024

Repertorio n. 8709/4688

**ATTO ISTITUTIVO DEL
"TRUST ALLUVIONI ROMAGNA"**

Con la presente privata scrittura (d'ora innanzi, lo **Strumento**) da valere fra le parti ad ogni effetto e ragione di legge e da conservarsi fra gli originali del Notaio autenticante, i sottoscritti signori, cittadini italiani:

- **Avv. TISATO Carlo**, nato a Padova (PD) il 5 febbraio 1970, residente a Padova (PD), Via Bosco Wollemborg n. 21/G, codice fiscale TST CRL 70B05 G224P;
 - **Dott. GIORDANO Bruno**, nato a Roma (RM) il 16 luglio 1970, residente a Monte Porzio Catone (RM), Via Frascati Colonna n. 28/A, codice fiscale GRD BRN 70L16 H5010;
 - **Avv. DE DONNO Benedetta**, nata a Maglie (LE) il 24 agosto 1987, residente a Maglie (LE), Via A. Galati n. 1, codice fiscale DDN BDT 87M64 E815X;
 - **Dott. STIVAL Alessandro**, nato a Treviso (TV) il 7 marzo 1982, residente a Preganziol (TV), Via Papa Giovanni XXIII n. 11, codice fiscale STV LSN 82C07 L407B;
 - **Dott. FARRONI Pierandrea**, nato a Macerata (MC) il 10 aprile 1957, residente a Macerata (MC), Via Padre Matteo Ricci n. 39, codice fiscale FRR PND 57D10 E783L;
- (d'ora in avanti indicati quali "Disponenti")

con l'intervento di:

- **Rag. LEPORE Giuseppe**, nato a Roma l'11 febbraio 1963, cittadino italiano, residente a Savona (SV), in Via Paleocapa n. 2/9, codice fiscale LPR GPP 63B11 H501M;
- il quale interviene al presente atto per manifestare accettazione delle funzioni che, come infra, saranno allo stesso affidate;

PREMESSO CHE

- le devastanti alluvioni che hanno colpito la Romagna da maggio 2023 (duemilaventitré) hanno causato ingenti danni alle abitazioni, alle coltivazioni, alle infrastrutture e al tessuto economico-sociale, privando migliaia di persone delle loro case e dei loro mezzi di sussistenza, con un impatto significativo e duraturo che richiede un sostegno tempestivo e concreto da parte di tutta la collettività per la ricostruzione e il ripristino delle condizioni di vita dei bisognosi;
- l'ampia disponibilità di privati e organizzazioni disposti a contribuire finanziariamente agli sforzi di assistenza e ricostruzione richiede un diligente impiego degli apporti. In passato, infatti, le risorse non sono sempre state destinate in modo conforme e coerente alle aspettative della collettività, il che rende essenziale l'adozione di strumenti che garantiscano la massima trasparenza ed efficacia nell'utilizzo delle risorse destinate al sostegno dei bisognosi;
- discutendone in ambiente professionale, i Disponenti hanno ritenuto che l'istituto del trust, per la sua natura fiduciaria e per i rigorosi obblighi di rendicontazione, rappresenti uno

*Registrato a Ravenna
il 15/10/2024 al
n° 11259 Serie 1T
Euro 200,00*

strumento idoneo e affidabile per la raccolta, la gestione e l'impiego trasparente dei fondi destinati al sostegno della popolazione colpita dalle recenti gravi alluvioni e all'individuazione di progetti specifici per garantire una celere ripresa delle attività scolastiche, sanitarie, ludiche e sociali, garantendo la corretta destinazione delle somme e il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

- è verosimile ritenere che, una volta istituito il Trust con un'adeguata regolamentazione e trasparenza, numerose altre persone, sia privati che aziende, saranno disposte a contribuire al fondo, confidando nella sicurezza e nell'affidabilità che solo uno strumento giuridico di tale portata può offrire;

- che i Disponenti signori TISATO Carlo, DE DONNO Benedetta, STIVAL Alessandro, GIORDANO Bruno e FARRONI Pierandrea intanto consegnano al Trustee infra nominato la somma ciascuno di euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) e quindi la somma complessiva di euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta virgola zero zero), onde egli la versi su apposito conto a lui intestato in tale veste, come segue:

* l'Avv. TISATO Carlo, versa la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) mediante assegno circolare di pari importo recante la clausola "non trasferibile" serie e n. D 7406639519-06, emesso in data 14 ottobre 2024 da "Unicredit S.p.A.", Agenzia di Padova Via Trieste;

* il Dott. GIORDANO Bruno, versa la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) mediante denaro contante mediante moneta legale corrente;

* l'Avv. DE DONNO Benedetta, versa la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) mediante assegno circolare di pari importo recante la clausola "non trasferibile" n. 6211137097-09, emesso in data 14 ottobre 2024 da Banca Sella S.p.A., filiale di Brindisi;

* il Dott. STIVAL Alessandro, versa la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) mediante assegno circolare di pari importo recante la clausola "non trasferibile" serie e n. D 7406639518-05, emesso in data 14 ottobre 2024 da "Unicredit S.p.A.", Agenzia di Padova Via Trieste;

* il Dott. FARRONI Pierandrea, versa la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) mediante assegno circolare di pari importo recante la clausola "non trasferibile" n. 3113071402-12, emesso in data 14 ottobre 2024 dalla Banca "Intesa San Paolo S.p.A.", filiale di Macerata Piazza Salvo D'Acquisto;

- tutte le parole e le espressioni definite nel corso di questo Strumento si applicano, se non indicato diversamente, a ogni sua disposizione e agli atti che ne costituiscono esecuzione o sono ad esso espressamente collegati.

TUTTO CIO' PREMESSO

e costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, i Disponenti, con questo Strumento,

ISTITUISCONO

un trust regolato dalle disposizioni che seguono.

PARTE I - DATI IDENTIFICATIVI

Art. 1. Premesse.

Le premesse al presente Strumento ne formano parte integrante e sostanziale.

Art. 2. Il "Trust", denominazione, irrevocabilità.

A. Il termine "Trust" individua il rapporto giuridico nascente da questo Strumento.

B. Il Trust è identificato per mezzo della denominazione "**TRUST ALLUVIONI ROMAGNA**".

C. Il Trust è irrevocabile.

Art. 3. Il "Trustee".

A. Il termine "Trustee" individua la persona che, tempo per tempo, ricopre l'ufficio di Trustee del Trust e la cui disciplina è contenuta dal presente Strumento, attualmente il Rag. Giuseppe Lepore già sopra generalizzato, che sottoscrive il presente Strumento per accettare le funzioni attribuitegli, consapevole degli obblighi e delle responsabilità derivanti da questo Strumento, dalla Convenzione de L'Aja dell'1 luglio 1985 ratificata dall'Italia in forza della Legge n. 364/1989 e dalla legge regolatrice applicabile.

B. Al Trustee non spetta alcun compenso né alcun rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del suo ufficio; egli si fa carico dei costi amministrativi della gestione del Trust tramite il personale del proprio studio professionale.

Art. 4. Il "Guardiano".

A. Il termine "Guardiano" individua la persona che, tempo per tempo, ricopre l'ufficio di Guardiano del Trust e la cui disciplina è contenuta dal presente Strumento, attualmente il Prof. Maurizio Lupoi, nato a Roma l'11 maggio 1942, cittadino italiano, domiciliato in Roma, alla Via A. Bertoloni n. 55, codice fiscale LPU MRZ 42E11 H501R.

B. Al Guardiano non spetta alcun compenso né alcun rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del suo ufficio; egli si fa carico dei costi amministrativi della gestione del Trust tramite il personale del proprio studio professionale.

Art. 5. Scopo del Trust.

A. Lo scopo del Trust (*lo "Scopo del Trust"*) è di contribuire a sostenere i costi dell'assistenza a tutti coloro i quali hanno subito danni in conseguenza delle alluvioni che hanno colpito la Romagna da maggio 2023 (duemilaventitré) (*gli "Alluvionati"*), attraverso forme di beneficenza e l'individuazione di progetti atti a garantire la celere ripresa delle attività sociali, con particolare riferimento all'ambito sanitario, scolastico e civico. I Disponenti, attraverso questo Strumento, si propongono l'obiettivo di sostenere la collettività nella ripresa delle normali attività quotidiane, anche attraverso la promozione di progetti che siano in linea con le finalità del Trust. In particolare, lo Scopo del Trust potrà essere realizzato,

alternativamente, attraverso l'individuazione e la realizzazione di interventi assistenziali e mediante il sostegno ad enti benefici, di cui si riconosca la serietà e la meritevolezza.

Art. 6. Il "Fondo in Trust", "Apportatori", il "Sito del Trust".

A. La locuzione "Fondo in Trust" indica un patrimonio che include le somme di danaro trasferite al Trustee quale Trustee del Trust da chiunque condivida lo Scopo del Trust.

B. Qualunque persona che condivida lo Scopo del Trust ("Apportatore") può bonificare somme su uno dei conti del Trust di cui verrà data apposita pubblicità sul sito internet del Trust www.trustalluvioniromagna.it (il "Sito del Trust"), e potrà comunicare il versamento al Trustee per posta elettronica al seguente indirizzo e-mail trustee@trustalluvioniromagna.it (l'"E-Mail del Trustee").

Un Apportatore può chiedere che il suo apporto rimanga anonimo nella rendicontazione del Trust.

Art. 7. "Durata del Trust", Spettanza dei Beni in Trust.

A. Il termine iniziale della "Durata del Trust" è la data di questo Strumento.

B. Come consentito dalla legge regolatrice del Trust, il Trust non ha termine finale.

Comunque, il Trust cessa:

a. quando il Trustee lo comunichi agli Apportatori, allegando il proprio rendiconto finale che mostri il totale impiego delle somme apportate;

b. quando il Trustee per mezzo di atto con sottoscrizione autenticata, ottenuto il consenso del Guardiano, dichiara:

(i) che lo Scopo del Trust è stato raggiunto, ovvero

(ii) che lo Scopo del Trust non può essere ulteriormente raggiunto.

C. Al termine della Durata del Trust il Fondo in Trust è devoluto, a uno o più Enti del Terzo Settore operanti in Romagna, scelti dal Trustee, acquisito il parere del Guardiano, salvo diverse destinazioni imposte dalla legge.

PARTE II - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8. Legge Regolatrice

A. La "Legge Regolatrice" del Trust è individuata, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione dell'Aja, in quella vigente nell'Isola di Jersey, Isole del Canale.

Art. 9. Giurisdizione e Competenza.

A. Ogni controversia relativa all'istituzione, alla validità o agli effetti del Trust o alla sua amministrazione o ai diritti o obbligazioni di qualunque soggetto menzionato in questo Strumento è esclusivamente sottoposta alla Camera Arbitrale dell'Associazione "Il Trust in Italia".

B. La disposizione che precede si applica altresì a ogni richiesta mirante alla nomina di un Trustee o alla emanazione di direttive al Trustee o di provvedimenti attinenti il Trust.

Art. 10. Definizioni e Convenzioni

A. Le espressioni oggetto di convenzione redazionale sono individuate in questo Strumento per mezzo della iniziale maiuscola di ogni loro termine.

B. Il termine "*persona*" indica le persone fisiche, le persone giuridiche e ogni ente che, secondo la legge applicabile al rapporto al quale il termine "*persona*" si riferisce, ha capacità di essere titolare di diritti.

C. Il termine "*impiegare*", riferito a somme di danaro a vantaggio di un soggetto, include:

1. sia l'impiego di somme a suo vantaggio;
2. sia il versamento di somme nelle sue mani.

D. L'espressione "*a vantaggio*", riferita all'esercizio di un potere fiduciario a vantaggio di un soggetto, designa la soddisfazione di un qualunque interesse, anche non patrimoniale, di tale soggetto.

Art. 11. Poteri e loro esercizio

A. Ogni potere connesso alle funzioni di Trustee e di Guardiano è un potere fiduciario.

Art. 12. Prestazione di consenso, espressione di parere.

A. Quando questo Strumento richiede che il titolare di un potere non compia un atto di esercizio del potere se non ottenuto il consenso o sentito il parere di un altro soggetto, si intende:

(i) che il consenso, se prestato, e il parere, se espresso, lo siano non oltre il momento del compimento dell'atto;

(ii) che la loro forma sia la stessa dell'atto, o comunque scritta;

(iii) che il consenso sia considerato prestato e, rispettivamente, il parere sia considerato espresso favorevolmente, qualora il soggetto al quale esso è stato richiesto non faccia pervenire al richiedente la manifestazione della propria volontà nella forma prescritta entro il termine di quattordici giorni, decorrente dal ricevimento della richiesta o nel più lungo termine indicato nella stessa.

B. Qualora non vi sia il soggetto il cui consenso o parere è richiesto, né chi ne eserciti le funzioni, il titolare del potere può compiere l'atto a meno che la relativa disposizione di questo Strumento espressamente ne condizioni il compimento all'esistenza e capacità, oltre che al consenso o parere, di tale soggetto.

Art. 13. Improprio esercizio di un potere.

A. Gli atti compiuti nell'esercizio di un potere che non spetta a chi ha agito e gli atti compiuti nell'esercizio di un potere fiduciario in violazione delle disposizioni di questo Strumento sono inefficaci, non sono opponibili ai soggetti legittimati a dolersene e i loro effetti debbono essere eliminati dal soggetto che li ha compiuti.

Art. 14. Forma degli atti e modalità delle comunicazioni.

A. Ogni manifestazione di volontà, per la quale né la legge applicabile né questo Strumento prescrivano alcuna forma, avviene validamente solo se in forma scritta.

B. Ogni atto del quale questo Strumento prescriva la comunicazione va fatto pervenire al destinatario in un modo che assicuri inoppugnabilmente la prova della sua ricezione.

C. Ogni atto per il quale la Legge regolatrice del Trust prescriva una forma a pena di invalidità ha validamente luogo solo se rispetti tale forma.

PARTE III - IL FONDO IN TRUST E LA SUA GESTIONE.

Art. 15. Posizione del Trustee rispetto al Fondo in Trust.

A. Il Fondo in Trust appartiene temporaneamente al Trustee, al quale, in mancanza di specifiche limitazioni enunciate in questo Strumento, competono tutte le facoltà e i diritti connessi a tale appartenenza.

B. Il Trustee se ne avvale per esercitare i poteri e adempiere le obbligazioni derivanti dalla legge e da questo Strumento.

Il Trustee:

(i) ha capacità processuale attiva e passiva rispetto ai Beni in Trust;

(ii) può comparire nella sua qualità di Trustee dinanzi a Notari e pubbliche autorità;

(iii) può rivolgersi all'Autorità giudiziaria per ottenerne direttive o altri provvedimenti attinenti il Trust.

Art. 16. Obbligazioni del Trustee rispetto al Fondo

A. Il Trustee:

1. custodisce il Fondo in Trust;

2. lo tiene separato sia dai propri che da qualunque altro bene del quale sia Trustee e distintamente identificabile. Inoltre:
a. istituisce ogni conto bancario e stipula ogni contratto nella propria qualità di Trustee o in altro modo che palesi l'esistenza del Trust;

b. deposita ogni somma di danaro o strumento finanziario nei conti così denominati.

B. Il Guardiano può chiedere al Giudice di dichiarare che una posizione soggettiva è inclusa nel Fondo in Trust.

Art. 17. Attuazione dello Scopo del Trust.

A. Il Trustee attua lo Scopo del Trust impiegando le somme ricevute:

a. in modi che siano immediatamente realizzativi e, quindi, per acquisti di beni o servizi direttamente impiegabili a favore degli Alluvionati e per l'esecuzione di opere subito fruibili;

b. mediante sostegno ad enti benefici, di cui riconosca la serietà e la meritevolezza.

B. Il Trustee non può sostenere alcun altro esborso, neanche per costi professionali o per rimborsi spese, senza il consenso del Guardiano.

C. Il Trustee invierà una *newsletter* periodica relativa allo stato di avanzamento della realizzazione dello Scopo del Trust (*la "Newsletter del Trust"*) a tutti gli Apportatori che comunichino la loro e-mail all'Email del Trustee.

Art. 18. Rapporto fra il Trustee e il Guardiano.

Il Trustee può sempre rivolgersi al Guardiano, onde ottenere il

suo parere circa l'esercizio di poteri discrezionali e le modalità di tale esercizio.

PARTE IV - DIPOSIZIONI SUL TRUSTEE

Art. 19. Sede dell'Amministrazione.

A. La sede dell'Amministrazione coincide con il domicilio del Trustee.

B. Salvo che la legge regolatrice del Trust disponga diversamente, ogni documento relativo al Trust è custodito dal Trustee presso la sede dell'amministrazione.

C. Il domicilio del Trust, anche per i fini di cui al Regolamento n. 44/2001 del Consiglio dell'Unione Europea, coincide con la sede dell'amministrazione.

D. La sede non potrà mai esser trasferita all'estero.

Art. 20. Responsabilità del Trustee.

A. Le obbligazioni e la responsabilità del Trustee sono disciplinate dalla Legge Regolatrice. Ai fini dell'applicazione di tale normativa, il Trustee è considerato titolare di un rapporto fiduciario.

B. Il Trustee è responsabile in ogni sede per la violazione dei limiti ai propri poteri gestori.

Art. 21. Libro degli Eventi.

A. Sin dal Termine Iniziale, il Trustee tiene un Libro degli Eventi, che egli sottopone alla vidimazione iniziale. Il Libro degli Eventi viene consegnato ad ogni successivo Trustee, che ne prosegue la tenuta.

B. Il Trustee annota sul Libro degli Eventi nel più breve tempo possibile:

- le proprie deliberazioni;
- la successione nell'ufficio di Trustee;
- gli avvenimenti di cui gli sembra opportuno conservare la memoria;
- i dati relativi all'amministrazione del Trust compresi i dati delle procure conferite;
- le vicende relative ai Beni in Trust, con particolare riferimento agli atti dispositivi.

C. I documenti riferiti alle operazioni annotate sul Libro degli Eventi ne costituiscono allegato.

D. Chi esercita tempo per tempo le funzioni di Trustee è responsabile della tenuta del Libro degli Eventi e della sua affidabilità e completezza.

E. Chiunque contragga con il Trustee è legittimato a fare pieno affidamento sulle risultanze del Libro degli Eventi.

Art. 22. Rendiconto del Trustee, accessibilità dei conti

A. Il Trustee mantiene una contabilità accurata e la documentazione di ogni operazione.

B. La copia degli estratti conto bancari dei conti del Trust sarà inviata tramite la Newsletter del Trust.

C. Ove il Guardiano, lo richieda, il Trustee si sottopone a una verifica contabile e amministrativa, condotta da un professionista abilitato, nominato dal richiedente e disposto

ad operare senza corrispettivo perché condivide lo scopo del Trust.

Art. 23. Successione nell'ufficio.

Per la nomina di successivi Trustee e per la revoca di ogni Trustee si applicano le disposizioni che seguono.

A. Un Trustee rimane nell'ufficio per il termine o fino all'evento stabiliti nella nomina ovvero, se anteriori, fino a dimissioni, revoca ovvero

(i) se persona fisica: fino a morte o sopravvenuta incapacità o al raggiungimento di 85 (ottantacinque) anni di età;

(ii) se persona giuridica: fino a messa in liquidazione o inizio di alcuna procedura concorsuale.

B. Le dimissioni o la decadenza dalle funzioni di un Trustee hanno effetto trenta giorni dopo che il Guardiano, ne abbia ricevuto la comunicazione, ma il Trustee singolo che si sia dimesso permane nell'ufficio fino alla nomina del nuovo Trustee. In caso di morte o sopravvenuta incapacità di un Trustee persona fisica, o di ammissione a procedura concorsuale di un Trustee persona giuridica, l'effetto della decadenza è immediato.

C. Un Trustee in sostituzione o ulteriori, fino al numero massimo di due, possono essere nominati in ogni tempo:

- dal Trustee;

- in mancanza del Trustee, dal Guardiano, anche sottoponendo la nomina a termine, iniziale o finale, o a condizione.

Qualora il Guardiano manchi o non provveda in un tempo ragionevole, alla nomina provvede il Presidente del Consiglio Notarile del Distretto di Ravenna, scegliendo possibilmente tra gli iscritti al Registro dei Trustee e Guardiani professionali accreditati tenuto dall'Associazione "Il Trust in Italia", con sede in Roma.

D. È compito del Guardiano, verificare che l'eventuale futura successione nell'ufficio del Trustee possa comunque avvenire in modo efficiente e comunque tale da assicurare il raggiungimento dello Scopo del Trust.

E. Un Trustee può essere revocato in ogni tempo dal Guardiano, purché, ove si tratti della revoca di Trustee singolo, il Guardiano nomini allo stesso tempo il nuovo Trustee e questi accetti.

F. Gli atti che comportano dimissioni, revoca, nomina o accettazione di nomina sono fatti per iscritto e le loro sottoscrizioni sono autenticate.

Art. 24. Trasferimento dei beni in Trust in caso di mutamento nell'ufficio del Trustee.

A. Un Trustee che cessa dall'ufficio perde ogni diritto sui Beni in Trust, che sono trasferiti senza necessità di alcun atto a colui o coloro che lo sostituiscono o che rimangono nell'ufficio.

B. Chi cessa dall'ufficio:

(i) consegna al Trustee il Fondo in Trust e ogni documento riguardante il Trust che sia in suo possesso;

(ii) pone in essere senza indugio ogni comportamento necessario per consentire al Trustee di esercitare i diritti spettanti al Trustee sul Fondo in Trust;

(iii) fornisce al nuovo Trustee ogni ragguaglio che gli richieda e in genere lo pone in grado, per quanto in suo potere, di prendere possesso del Fondo in Trust e di assolvere le obbligazioni inerenti l'ufficio;

(iv) può fare e trattenere copie dei documenti che consegna, ma unicamente per avvalersene in caso di azioni proposte contro di lui.

C. In caso di morte di un Trustee le suddette disposizioni di consegna si applicano ai suoi eredi.

D. Qualunque obbligazione verso terzi gravante sul Trustee cessato, che egli avrebbe legittimamente adempiuto impiegando il Fondo in Trust, è assunta di diritto dal nuovo Trustee, senza che il Trustee cessato risenta alcun pregiudizio.

PARTE V - GUARDIANO

Art. 25. Funzioni.

A. Oltre ai poteri che questo Strumento gli attribuisce espressamente, il Guardiano:

(i) può manifestare al Trustee la propria opinione e fornire le proprie indicazioni su qualsiasi fatto relativo al Trust, anche se non ne sia richiesto;

(ii) agisce in giudizio o intraprende le altre iniziative che ritiene:

(a) per l'esecuzione del Trust;

(b) in caso di inadempimento delle obbligazioni di un Trustee;

(c) in caso di violazione della Legge Regolatrice del Trust o della legge applicabile a uno specifico atto del Trustee.

B. Il Guardiano può acquisire indipendentemente notizie sull'andamento del Trust.

C. Il Trustee consente al Guardiano di prendere visione in qualunque momento di qualsiasi documento attinente l'amministrazione, personalmente o tramite professionisti dallo stesso incaricati senza costi per il Trust.

Art. 26. Successione nell'ufficio.

A. Un Guardiano rimane nell'ufficio per il termine o fino all'evento stabiliti nella nomina ovvero, se anteriori, fino a dimissioni o revoca ovvero:

(i) se persona fisica: fino a morte o sopravvenuta incapacità;

(ii) se società o altro ente: fino a messa in liquidazione o inizio di alcuna procedura concorsuale.

B. I Guardiani successivi possono essere nominati in ogni tempo dal Guardiano precedente, per atto revocabile o irrevocabile e comunicato al Trustee e in mancanza dalla Camera Arbitrale su ricorso di qualsiasi interessato.

C. Gli atti che comportano dimissioni, revoca, nomina o accettazione di nomina:

(i) sono fatti per iscritto e le loro sottoscrizioni sono autenticate;

(ii) sono comunicati al Trustee.

D. Qualora non vi sia alcun Guardiano alla nomina provvede il Presidente del Consiglio Notarile di Ravenna su richiesta del Trustee.

PARTE VI - DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 27. Modificazioni di questo Strumento.

A. Questo atto potrà essere modificato, qualora la migliore realizzazione dello Scopo del Trust lo richieda, con il consenso del Trustee e del Guardiano.

Art. 28. Clausola fiscale.

L'atto, come previsto dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 34/E del 20 ottobre 2022, è soggetto ad imposta di registro in misura fissa, in quanto le disposizioni qui convenute non determinano il verificarsi delle condizioni per l'applicazione dell'imposta sulle donazioni e successioni.

Ravenna, 15 ottobre 2024

F.to: Carlo TISATO

F.to: Bruno GIORDANO

F.to: Benedetta DE DONNO

F.to: Alessandro STIVAL

F.to: Pierandrea FARRONI

F.to: Giuseppe LEPORE

Repertorio n. 8709

Fascicolo n. 4688

AUTENTICAZIONE DI FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

Il quindici ottobre duemilaventiquattro

15 ottobre 2024

In Ravenna, nel mio studio, in Via Antonio Zirardini n. 14.

Certifico io sottoscritta dottoressa Francesca Perris, Notaio iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Ravenna, con residenza in Ravenna, che sono state apposte alle ore tredici e minuti cinquanta, **alla mia presenza**, le firme in calce e a margine della suddetta scrittura, dai sotto indicati signori, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certa:

- **Avv. TISATO Carlo**, nato a Padova (PD) il 5 febbraio 1970, residente a Padova (PD), Via Bosco Wollemborg n. 21/G, codice fiscale TST CRL 70B05 G224P;

- **Dott. GIORDANO Bruno**, nato a Roma (RM) il 16 luglio 1970, residente a Monte Porzio Catone (RM), Via Frascati Colonna n. 28/A, codice fiscale GRD BRN 70L16 H5010;

- **Avv. DE DONNO Benedetta**, nata a Maglie (LE) il 24 agosto 1987, residente a Maglie (LE), Via A. Galati n. 1, codice fiscale DDNBDT87M64E815X;

- **Dott. STIVAL Alessandro**, nato a Treviso (TV) il 7 marzo 1982, residente a Preganziol (TV), Via Papa Giovanni XXIII n. 11, codice fiscale STVLSN82C07L407B;

- **Dott. FARRONI Pierandrea**, nato a Macerata (MC) il 10 aprile 1957, residente a Macerata (MC), Via Padre Matteo Ricci n. 39, codice fiscale FRR PND 57D10 E783L;

- **Rag. LEPORE Giuseppe**, nato a Roma l'11 febbraio 1963, cittadino italiano, residente a Savona (SV), in Via Paleocapa n. 2/9, codice fiscale LPR GPP 63B11 H501M.

La scrittura che precede è stata da me Notaio letta alle parti ai sensi dell'art. 42 ultimo comma del Codice Deontologico.

F.to: FRANCESCA PERRIS Notaio (sigillo)

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA INFORMATICA A
ORIGINALE ANALOGICO

(art. 22, comma 1, d.lgs. 7/3/2005, n. 82 - art. 68-ter, Legge
89/1913)

Certifico io sottoscritta Dr.ssa Francesca Perris, Notaio in
Ravenna, iscritta nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Ravenna, mediante apposizione al presente file della mia firma
digitale (dotata di certificato di validità fino al 26/09/2026,
rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la
presente copia composta di numero undici pagine e redatta su
supporto informatico, è conforme al documento originale
analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 22, comma 1, D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la
presente copia di documento cartaceo è formata su supporto
informatico.

Ravenna, 15 ottobre 2024 , nel mio studio in Ravenna, Via
Antonio Zirardini n. 14.

File firmato digitalmente dal Notaio Perris